SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 975)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, Marina mercantile, Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 19 giugno 1980 (V. *Stampato n.* **1155**)

d'iniziativa dei deputati BOCCHI, FRACCHIA, MANFREDINI, PANI e CALAMINICI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1° luglio 1980

Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, concernenti la disciplina dell'autotrasporto di merci

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« I componenti del comitato centrale durano in carica 5 anni e possono essere confermati per una sola volta ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« I componenti del comitato provinciale sono nominati con decreto del Ministro dei

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

trasporti; quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) durano in carica 5 anni e possono essere confermati per una sola volta ».

Art. 3.

Fino al termine fissato per il rilascio delle autorizzazioni sostitutive, ai sensi del quinto comma dell'articolo 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e delle relative norme di esecuzione, il Ministro dei trasporti, tenuto conto delle esigenze del mercato, con particolare riguardo all'andamento della produzione e degli scambi e alla redditività delle imprese del settore, determina, con proprio decreto, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e il Comitato centrale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i quali devono esprimere il loro parere entro trenta giorni, il numero di nuove autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi da rilasciare per singoli veicoli a motore o per complessi e il riparto delle stesse per ciascuna provincia.

Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, provvede altresì a fissare i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni.